

Regione del Veneto

Provincia di Treviso

Comune di Spresiano

IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI  
VARIANTE SOSTANZIALE

OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO  
RELATIVE AL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO DI  
VIA AI SENSI DEGLI ARTT. 27 BIS E 208 DEL D.LGS. 152/2006

02

RELAZIONE TECNICA CONTRODEDUZIONI 2

Data: Luglio 2019

Cod.: 1628-02-04

Committente

**MOSOLE**


Mosole S.p.A.

Via Molinetto, 47 - Saletto di Breda di Piave (TV)  
Tel. +39 0422 6895 - Fax + 39 0422 686116 - e-mail: info@mosole.it



Studio Tecnico Conte & Pegorer  
ingegneria civile e ambientale

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – 31100 TREVISO  
e-mail: contepegorer@gmail.com - Sito web: www.contepegorer.it  
tel. 0422.30.10.20 r.a. - fax 0422.42.13.01



**INDICE**

<b>1</b>	<b>ELENCO OSSERVAZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>URBANISTICA .....</b>	<b>4</b>
2.1	ARGOMENTO 1 .....	4
2.2	ARGOMENTO 2 .....	6
2.3	ARGOMENTO 3 .....	8
2.4	ARGOMENTO 4 .....	12
2.5	ARGOMENTO 5 .....	13
2.6	ARGOMENTO 6 .....	14
2.7	ARGOMENTO 7 .....	15
2.8	ARGOMENTO 8 .....	17
<b>3</b>	<b>GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE .....</b>	<b>18</b>
3.1	ARGOMENTO 1 .....	18
<b>4</b>	<b>EMISSIONI DI VARIA NATURA .....</b>	<b>20</b>
4.1	ARGOMENTO 1 .....	20
4.2	ARGOMENTO 2 .....	21
4.3	ARGOMENTO 3 .....	23
4.4	ARGOMENTO 4 .....	24
<b>5</b>	<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE .....</b>	<b>26</b>
5.1	ARGOMENTO 1 .....	26
5.2	ARGOMENTO 2 .....	26
<b>6</b>	<b>ASPETTI LEGATI ALLA SALUTE .....</b>	<b>28</b>
6.1	ARGOMENTO 1 .....	28
6.2	ARGOMENTO 2 .....	29
<b>7</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA E LOGISTICA .....</b>	<b>30</b>
7.1	ARGOMENTO 1 .....	30
7.2	ARGOMENTO 2 .....	31
7.3	ARGOMENTO 3 .....	32
7.4	ARGOMENTO 4 .....	33
7.5	ARGOMENTO 5 .....	34

## 1 ELENCO OSSERVAZIONI

NUMERO	N. PROTOCOLLO	ISTANTE
1	8272	Comitato Salute ed Ambiente Spresiano
2	8275	Sig.ri Gianolla Luigi e altri
3	8278	Sig.ri Lorenzi Alessandro e altri
4	8744	Ditta S.AGR.V.IT
5	8756	Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.
6	8757	Comitato Legambiente Treviso Onlus
7	8925	Sig.ri Calessio Carlo e altri
8	8927	Sig.ri Calessio Carlo e altri
9	9621	Sig. Daniel Davide
10	15205	ISDE TV Dott. Simonetti R.
11	15606	Sig.ri Calessio Carlo e altri
12	15709	Comitato Salute ed Ambiente Spresiano
13	15793	Comune di Spresiano
14	15804	Comitato Legambiente Treviso Onlus
15	15855	Sig. Zandonandi Antonio
16	16303	Ditta S.AGR.V.IT
17	16306	Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.
18	16551-16559\	Comune di Spresiano
19	17142	Gruppo consiliare Lega-Liga Veneta
20	17400	Regione Veneto - Area tutela e sviluppo territorio
21	17824	Comitato Salute ed Ambiente Spresiano

Ad ogni punto contenuto nell'osservazione pervenuta viene assegnato un codice di due cifre: la prima cifra corrisponde al numero dell'istanza (si veda la Tabella sopra) e la seconda al punto contenuto nella medesima osservazione.

## 2 URBANISTICA

### 2.1 ARGOMENTO 1

#### Descrizione sintetica:

Nella presente osservazione si fa riferimento all'art. 22 del PAT adottato dal Comune di Spresiano con DCC n. 25 del 30.05.2017 che vieta qualsiasi attività di lavorazione e trattamento dei derivati non attinenti alla coltivazione della cava in contrasto con la normativa regionale di riferimento.

#### Codice delle istanze:

1,7 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 2.6 Sig.ri Gianolla Luigi e altri; 4 Ditta S.AGR.V.IT; 6 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 7 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 8 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 9 Sig. Daniel Davide; 11.1 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 16.4.1 Ditta S.AGR.V.IT; 17.4.1 Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.

#### Risposta:

L'art. 21, commi 2 e 3 della L.R. 03/2000 recita:

*“2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.*

*3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:*

*a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;*

*b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell'allegato 1, suballegato 1, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 . (26)”*

Si riporta un estratto del paragrafo 7, allegato 1, sub allegato 1 del DM 5 Febbraio 1998 sopracitato relativo al caso specifico:

*“7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301].*

*7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.*

*7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.*

*7.6.3 Attività di recupero: a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]; 20 b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]*

*7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate. b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.”*

Alla luce di quanto riportato sopra, l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, autorizzato all'esercizio con D.D.P. n. 48 del 17.02.2012, è conforme alle indicazioni previste dalla normativa regionale vigente.

Infatti l'impianto è ubicato nella cava attiva autorizzata alla coltivazione dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 99 del 26/01/2010 e successivo D.D.R. n° 11 del 18/01/2013.

## 2.2 ARGOMENTO 2

### Descrizione sintetica:

Nell'osservazione è chiamato in causa l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 valido per la presentazione dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sostenendo che la fattispecie in esame non può essere annoverata fra i nuovi impianti essendo l'attività già in essere secondo le modalità stabilite dal decreto autorizzativo.

### Codice delle istanze:

2.2 Sig.ri Gianolla Luigi e altri; 3.2 Sig.ri Lorenzi Alessandro e altri; 4 Ditta S.AGR.V.IT; 6 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 7 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 14.16 Comitato Legambiente Treviso Onlus

### Risposta:

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 18 giugno 2014 n. 863 chiarisce quando la modifica di un impianto per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti già esistente corrisponde alla creazione di un nuovo impianto:

*“La normativa nazionale all’art. 208 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, assoggetta alle procedure per nuovi impianti le varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata, e all’art. 5 definisce come modifica sostanziale di un progetto, di un’opera o di un impianto “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente”.*

*Allo stesso modo anche la legislazione regionale ricorre ad un criterio di carattere sostanzialistico quando, all’art. 23, comma 6, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, assoggetta alla procedura prevista per nuovi impianti le varianti sostanziali in corso di esercizio che comportino modifiche per cui gli impianti non siano più conformi all’autorizzazione rilasciata, con la sola esclusione delle varianti che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi di rifiuti recuperati o*

smaltiti.

*Pertanto, poiché manca una definizione normativa di “nuovo impianto” o di “modifica di un impianto esistente” nel piano d’area, appare corretta l’interpretazione che ricorre al criterio sistematico e teleologico, secondo la quale restano assoggettate alla disciplina prevista per nuovi impianti, anche le modifiche di impianti esistenti che per la loro natura, dimensione o ubicazione producano effetti sull’ambiente equivalenti a quelli di un nuovo impianto, dato che altrimenti un qualsiasi impianto potrebbe, di modifica in modifica, espandersi senza limiti, vanificando la portata precettiva e le finalità di salvaguardia della norma del piano d’area.”*

Il caso in esame rientra pienamente tra quelli contemplati dalla sentenza sopra citata e quindi, sulla base della presente interpretazione giurisprudenziale, è assoggettabile all’art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

## 2.3 ARGOMENTO 3

### Descrizione sintetica:

Gli osservanti sostengono che l'impianto, situato all'interno della Cava "Borgo Busco", sia eccessivamente vicino al centro abitato di Spresiano (e quindi alle strutture sensibili tra cui scuole, residenze per anziani ecc) e alle abitazioni limitrofe alla cava.

### Codice delle istanze:

6 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 12.1 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 14.3 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 15.1 Sig. Zandonandi Antonio.

### Risposta:

Si riporta quanto espresso nell'Allegato A, Elaborato D del DCR n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali":

*"L'ubicazione degli impianti va valutata anche in relazione alla distanza dai centri abitati, così come da edifici destinati ad abitazione, già la L.R. 3/2000 definisce all'art. 32 opportune distanze per la localizzazione delle discariche, in linea con tale principio il D.Lgs. 36/2003 per l'ubicazione delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi indica espressamente che vanno effettuate tra le altre, verifiche per le condizioni di accettabilità dell'impianto in relazione alla distanza dai centri abitati.*

*In quest'ottica nel rispetto del principio di precauzione, vanno certamente fatte opportune valutazioni in merito alla distanza da edifici destinati a civile abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione).*

*Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere - è definita una distanza di sicurezza minima tra:*

*- l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;*


*- gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate*

*(esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso). Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra. In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze:*

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche	500 m
Impianti di produzione CDR	100 m
Impianti di selezione e recupero	100 m


Tipologia impiantistica di smaltimento	Distanza di sicurezza
Discariche di rifiuti inerti	200 m
Discariche di rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili) <sup>(17)</sup>	150 m
Discariche di rifiuti non pericolosi (putrescibili) <sup>18</sup>	500 m
Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti di amianto in matrice compatta	250 m
Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti pericolosi stabili non reattivi	250 m
Discariche per rifiuti non pericolosi in deroga artt. 7 e 10 D.M. 27/9/2010	250 m
Discariche di rifiuti pericolosi	250 m
Impianti di incenerimento	150 m
Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico	150 m

Nel presente caso l'attività di selezione e recupero di rifiuti, come quella in oggetto, richiede una distanza di sicurezza minima anche da una sola abitazione pari a 100 m. Le abitazioni limitrofe all'area di cava, secondo il criterio di misurazione di cui sopra riportato, distano non meno di 137 m dall'area di lavorazione dell'impianto.



*Figura 1: Limite impianto (tratto rosso) con la piazzola di lavorazione e stoccaggio rifiuti (tratto nero) e abitazioni più prossime (retini rossi)*

Per quanto riguarda gli altri elementi sensibili citati, le prime case del centro abitato cittadino più prossimo sono poste a 630 m dall'impianto, le scuole, la chiesa, il circolo parrocchiale e la casa di riposo sono situati ad oltre 1,2 km dal sito, come visibile nella figura seguente:



*Figura 2: foto satellitare con limite dell'impianto (contorno rosso), limite dei centri abitati (contorno bianco) e edifici sensibili (rosa)*

## 2.4 ARGOMENTO 4

### **Descrizione sintetica:**

Si afferma che il progetto risulta in contrasto con le previsioni vigenti del PRG che classifica l'area come agricola e soggetta al ripristino ambientale in cui sono ammessi soltanto manufatti e impianti strettamente connessi con i lavori di coltivazione della cava.

Secondo tale interpretazione giurisprudenziale, a prescindere dall'autorizzazione all'esercizio in essere, gli osservanti contestano, quindi, la compatibilità del progetto di ampliamento dell'impianto con la destinazione d'uso prevista dal Piano vigente nel Comune di Spresiano.

### **Codice delle istanze:**

1.5 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 1.6 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 2.1 Sig.ri Gianolla Luigi e altri; 2.7 Sig.ri Gianolla Luigi e altri; 6 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 8 Sig.ri Calesso Carlo e altri; 16.4.1 Ditta S.AGR.V.IT; 17.4.1 Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.

### **Risposta:**

La normativa regionale, nella fattispecie la L.R. nr. 3 del 2000, all'art. 21 prevede l'insediamento di questi impianti nelle aree agricole e preferibilmente all'interno di cave attive od estinte.

Il ripristino ambientale del sito è previsto in seguito alla dismissione dell'impianto.

## 2.5 ARGOMENTO 5

### **Descrizione sintetica:**

Attività in contrasto con le previsioni del P.R.G. Proposta di variante urbanistica del P.R.G. o deroga urbanistica per consentire la realizzazione del progetto non applicabile. Non attuabile la richiesta di variante urbanistica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per attività già presenti e difformi dalla normativa urbanistica.

L'art. 208 del D.Lgs 152/06 non è applicabile per impianti esistenti.

Conferimento di materiali pericolosi.

### **Codice delle istanze:**

2.3 Sig.ri Gianolla Luigi e altri; 2.4 Sig.ri Gianolla Luigi e altri; 4 Ditta S.AGR.V.IT; 7 Sig.ri Calesso Carlo e altri; 14.16 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 16.3.5 Ditta S.AGR.V.IT; 17.3.5 Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.

### **Risposta:**

La normativa regionale (L.R. nr. 3 del 2000) all'art. 21 prevede l'insediamento di questi impianti nelle aree agricole e preferibilmente all'interno di cave attive od estinte

Si tratta di impianti pro tempore autorizzati dalla Provincia competente.

## **2.6 ARGOMENTO 6**

### **Descrizione sintetica:**

Piano di ripristino ambientale e mantenimento di alcune strutture.

### **Codice delle istanze:**

11.2 Sig.ri Calessio Carlo e altri

### **Risposta:**

È ripresentato il piano di ripristino ambientale (A03BIS) prevedendo la dismissione di tutte le strutture per consentire la conclusione dell'attività estrattiva e del ripristino ambientale previsto dal progetto di cava autorizzato.

Si specifica che, alla luce della nuova normativa in tema di recupero dei rifiuti di fresato, l'impianto di produzione asfalti non rientra più nelle procedure di recupero dei rifiuti e nel contesto della presente istanza.

## 2.7 ARGOMENTO 7

### **Descrizione sintetica:**

Ricomposizione ambientale della cava e possibili miglioramenti post attività estrattiva.

Collocazione del progetto sui lotti 1 e 2 non consentono gli interventi di ricomposizione ambientale per lotti funzionali.

Si sottolinea che il bacino di evapotraspirazione è stato impropriamente collocato nel lotto n.1 (non facente parte del progetto di variante sostanziale all'impianto di recupero) che, secondo il crono programma di coltivazione della cava, una volta cessata l'attività estrattiva, deve essere avviato a ricomposizione ambientale;

### **Codice delle istanze:**

9 Sig. Daniel Davide; 14.15 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 20 Regione Veneto - Area tutela e sviluppo territorio

### **Risposta:**

Il progetto non contrasta la ricomposizione ambientale della cava e con i possibili miglioramenti post attività estrattiva. Il progetto comprende un piano di ripristino ambientale (ALL. A03BIS) che descrive gli interventi di dismissione da attuare per consentire la conclusione dell'attività estrattiva e il ripristino ambientale della cava, come da progetto autorizzato.

In data 22 marzo 2019 è stata presentata in Regione Veneto una istanza di modifica sequenza dei lotti di cui si allega uno stralcio.



## 2.8 ARGOMENTO 8

### **Descrizione sintetica:**

Si osserva che l'area in cui si trova la cava, essendo classificata come "Area di connessione naturalistica – fascia tampone" della rete ecologica individuata dal P.A.T. comunale. Il P.A.T. detta le direttive per il P.I. atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici.

### **Codice delle istanze:**

11.10 Sig.ri Calesso Carlo e altri

### **Risposta:**

Il progetto non modifica gli obiettivi del ripristino ambientale della cava, attuato con la dismissione della cava, che permetterà di completare la connessione con la rete ecologica.

L'esercizio delle attività estrattive nella cava è limitato al periodo stabilito dal decreto autorizzativo che prevede a conclusione della escavazione, le operazioni di ripristino ambientale che, in questo caso, terranno conto di ulteriori aspetti legati alla presenza della rete ecologica e, nella fattispecie, della buffer zone.

### 3 GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

#### 3.1 ARGOMENTO 1

##### **Descrizione sintetica:**

Nella presente osservazione sono mosse diverse critiche al sistema di gestione delle acque meteoriche proposto nella Relazione Tecnica A01 allegata al progetto.

1. Il dilavamento dei rifiuti stoccati provoca infiltrazione nel sottosuolo e conseguente interferenza con la falda acquifera collocata ad 8 m rispetto al fondo cava.
2. Il bacino di evapotraspirazione risulta insufficiente per contenere l'acqua in uscita dalla vasca di trattamento che, soprattutto nei mesi più piovosi, verrà convogliata nella trincea drenante (e scaricata quindi nel sottosuolo) progettata con la sola funzione di troppo-pieno in caso di eventi pluviometrici eccezionali.

##### **Codice delle istanze:**

9 Sig. Daniel Davide; 10c ISDE TV Dott. Simonetti R.; 11.8 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 15.6 Sig. Zandonandi Antonio; 16.9 Ditta S.AGR.V.IT; 17.9 Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.; 18.3 Comune di Spresiano; 21 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano.

##### **Risposta:**

La progettazione della presente revisione ha tenuto in debita considerazione tali aspetti ed ha introdotto significative ulteriori mitigazioni dettate più dal principio di precauzione che dalla normativa di settore.

La piazzola di stoccaggio e lavorazione sarà protetta alla base da un telo in HDPE di spessore 1 mm, così come il lavaggio ruote presente in corrispondenza dell'uscita dell'area pavimentata. I sedimentatori e i disoleati saranno installati entro fosse riempite di limo, quindi, materiale a bassa permeabilità.

Da notare la nuova estensione della pavimentazione della piazzola che comprenderà una fascia dedicata solo al transito dei mezzi per le operazioni di carico e scarico.

Tale fascia riveste particolare importanza, perché acquista valenza di fascia di *“attenuazione”*, dove è operata sempre la raccolta e trattamento delle acque, ma non il

deposito dei rifiuti. Si tratta di un'area di transizione, fra lo stoccaggio dei rifiuti e il circostante fondo cava, esclusa anche dall'azione dell'impianto di bagnatura. Essa rappresenta una barriera contro l'espansione laterale dei reflui sul fondo cava e, di conseguenza, la loro infiltrazione nel sottosuolo.

Con la presente istanza si è provveduto a modificare la gestione delle acque, sovradimensionandola, affinché sia garantita una riserva d'acqua a servizio dell'impianto e di soccorso per il processo di evapotraspirazione.

Al progetto presentato sono applicate le seguenti modifiche:

- il volume della vasca di accumulo a monte degli impianti di sedimentazione disoleazione è incrementato da 12,11 m<sup>3</sup> a 26,83 m<sup>3</sup>;
- è introdotto un bacino parallelo al bacino di evapotraspirazione di volume 1.136 m<sup>3</sup>.

Il nuovo bacino avrà funzione di:

- accumulo delle acque in eccesso dell'adiacente bacino di evapotraspirazione;
- riserva idrica per le piante del bacino di evapotraspirazione;
- riserva idrica per l'impianto di bagnatura;
- smaltimento delle acque per semplice evaporazione.

## 4 EMISSIONI DI VARIA NATURA

### 4.1 ARGOMENTO 1

#### **Descrizione sintetica:**

Si contesta all'attività produttiva relativa al conglomerato bituminoso in essere fonte di esalazioni maleodoranti che si propagano nella campagna circostante a danno dei residenti.

#### **Codice delle istanze:**

11.11 Sig.ri Calesso Carlo e altri; 12.3 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 16.3.3 Ditta S.AGR.V.IT; 17.3.3 Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.; 21 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano

#### **Risposta:**

Si specifica che, in base ai nuovi aggiornamenti normativi, l'impianto di produzione asfalti non rientra più nell'attività di recupero dei rifiuti, oggetto della presente istanza.

È stata eseguita comunque una valutazione specifica d'impatto descritta nell'allegata elaborazione dello Studio SYNTHESI ENGINEERING s.r.l. (ALL. F03: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ODORIGENO).

Lo studio ha concluso che la dispersione dei valori di 98° percentile della concentrazione di picco di odore non presenta areali di superamento delle soglie di accettabilità (corrispondenti a disturbo olfattivo in relazione alla destinazione d'uso delle aree in cui sono localizzati i recettori) nei quali siano localizzati recettori di tipo residenziale, ma interessano in modo relativamente più significativo unicamente l'area dell'impianto.

## 4.2 ARGOMENTO 2

### Descrizione sintetica:

Si afferma che lo studio di impatto acustico non considera il contributo dato dagli impianti esistenti e che non rispecchia la reale percezione di fastidio subito dagli abitanti delle aree limitrofe alla cava "Borgo Busco".

### Codice delle istanze:

10d ISDE TV Dott. Simonetti R.; 11,13 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 12.11 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 12.12 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 14.4 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 15.9 Sig. Zandonandi Antonio; 15.14 Sig. Zandonandi Antonio; 16.9 Ditta S.AGR.V.IT; 17.9 Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.; 21 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano.

### Risposta:

Il Capitolo 9 della Relazione di impatto acustico F02 descrive la metodologia impiegata per determinare il clima acustico della situazione attuale e cioè in condizioni ex-ante rispetto al progetto di modifica dell'impianto lavorativo. Nella stessa relazione F02 si dice chiaramente che *sono stati considerati in funzione tutti i mezzi presenti nell'impianto.*

Inoltre nel Capitolo 10, nel quale si tratta della modellazione del clima acustico di progetto, si ribadisce ancora una volta che:

*Nella relazione saranno prese in considerazione tutte le sorgenti presenti nella cava. In base a quanto è stato riferito dalla committenza è stato possibile individuare le fonti di rumore presenti e future installate nell'area della cava.*

*Le principali sorgenti di rumore saranno:*

- Un impianto di vagliatura inerti;*
- Una centrale di betonaggio;*
- Un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi;*
- Un impianto di frantumazione e vagliatura (di progetto);*
- Impianto mobile di frantumazione con separatore magnetico (di progetto);*

- *Un escavatore;*
- *Quattro pale gommate;*
- *Due dumper;*
- *Vari autocarri in entrata e uscita.*

Si evince che lo studio acustico allegato al progetto è stato svolto coerentemente con lo stato di fatto e che quindi il modello fisico-matematico descrive, quindi, correttamente la situazione esistente.

Dall'analisi acustica, necessaria per valutare le possibili ripercussioni di un progetto sulle varie componenti socio-ambientali, emerge che l'applicazione di dispositivi di mitigazione delle emissioni acustiche dovute alla presenza dei nuovi impianti di triturazione e vagliatura (pannelli fonoassorbenti) consente di rispettare i valori limite diurni di zona (in questo caso Zona III) di immissione, fissato a 60 dB(A), e di emissione, pari a 55 dB(A), così come sono stati stabiliti dal Piano di classificazione acustica in adempimento alle prescrizioni dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, e dell'art. 3 della L.R. n. 21 del 10 maggio 1999, "*Norme in materia di inquinamento acustico*".

Vedi l'allegata nuova elaborazione dello studio SINTHESI ENGINEERING SRL (ALL. F02BIS: DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO)

### 4.3 ARGOMENTO 3

**Descrizione sintetica:**

Gli osservanti contestano la mancanza di una specifica modellazione matematica concernente la distribuzione delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di produzione del conglomerato bituminoso.

**Codice delle istanze:**

14.5 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 15.2 Sig. Zandonandi Antonio

**Risposta:**

Si specifica che, in base ai nuovi aggiornamenti normativi, l'impianto di produzione asfalti non rientra più nell'attività di recupero dei rifiuti, oggetto della presente istanza.

È stata eseguita comunque una valutazione specifica d'impatto descritta nell'allegata elaborazione dello studio Studio SYNTHESI ENGINEERING s.r.l. (ALL. F03: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ODORIGENO).

Lo studio ha concluso che la dispersione dei valori di 98° percentile della concentrazione di picco di odore non presenta areali di superamento delle soglie di accettabilità (corrispondenti a disturbo olfattivo in relazione alla destinazione d'uso delle aree in cui sono localizzati i recettori) nei quali siano localizzati recettori di tipo residenziale, ma interessano in modo relativamente più significativo unicamente l'area dell'impianto.

#### 4.4 ARGOMENTO 4

##### Descrizione sintetica:

La presente osservazione sottolinea che l'aumento del quantitativo massimo lavorabile annuo pari a 150.000 ton comporta un aumento significativo delle emissioni in atmosfera in quanto l'impianto potrà funzionare per 270 giorni/anno contro i 42 attuali.

Le emissioni potrebbero riguardare sostanze pericolose come gli IPA o i COV.

Allo stesso tempo anche gli aumentati flussi veicolari in ingresso/uscita, nonché quelli transitabili lungo le principali arterie stradali produrranno un aggravio della qualità dell'aria nel territorio circostante.

##### Codice delle istanze:

10a ISDE TV Dott. Simonetti R.; 10b ISDE TV Dott. Simonetti R.; 11.11 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 12.2 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 14.9 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 15.5 Sig. Zandonandi Antonio; 15.16 Sig. Zandonandi Antonio; 16.6.1 Ditta S.AGR.V.IT; 17.6.1 Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.; 16.9 Ditta S.AGR.V.IT; 17.9; 21 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano.

##### Risposta:

Il progetto è stato rivisto alla luce della normativa citata (D.M. 28 marzo 2018, n. 69). L'impianto di produzione asfalti non rientra più nei processi di recupero dei rifiuti e, come illustrato delle nuove tavole grafiche, non rientra entro il limite dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi oggetto dell'istanza.

La produzione di conglomerato bituminoso dell'impianto seguirà l'andamento di mercato. Per quanto riguarda le emissioni la richiesta di riorganizzazione dell'impianto non ha sostanziali impatti.

Si tratta di un impianto tecnologico soggetto ad autorizzazione alle emissioni controllate in autogestione con analisi eseguite da laboratori esterni qualificati e veriche a campione dall'agenzia per l'ambiente.

Il movimento mezzi teorico giornaliero rimane sostanzialmente **invariato** in quanto rimane invariata la capacità produttiva giornaliera di tutti gli impianti.

L'introduzione di nuove tipologie di rifiuti non determina variazioni significative del flusso

attuale, la possibilità di conferire rifiuti da costruzione e demolizione di fatto permette di ottimizzare i viaggi in entrata (ritorni). Attualmente i mezzi entrano vuoti per caricare ghiaia o inerti prodotti dall'attività estrattiva, successivamente all'approvazione del progetto in valutazione i camion potranno conferire inerti da demolizione e caricare ghiaia o altri prodotti dell'attività di cava.

## 5 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

### 5.1 ARGOMENTO 1

#### **Descrizione sintetica:**

Viene contestato il Piano di monitoraggio proposto nella Relazione Tecnica integrativa che è ritenuto insufficiente in termini di frequenza e di individuazione delle responsabilità e delle risorse necessarie.

#### **Codice delle istanze:**

15.7 Sig. Zandonandi Antonio; 12.16 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 14.13 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 18.7 Comune di Spresiano.

#### **Risposta:**

Il piano di monitoraggio verrà adeguato al fine di garantire una raccolta dati almeno semestrale per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, odorigene ed acustiche, le analisi idrogeologiche e chimiche sull'acqua di dilavamento.

### 5.2 ARGOMENTO 2

#### **Descrizione sintetica:**

Si afferma che l'impianto concettuale di caratterizzazione e valutazione degli impatti contenuto del SIA non sia conforme ai criteri contenuti nell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs e non venga tenuto in debito conto l'effetto accumulo con altri impianti del territorio circostante.

#### **Codice delle istanze:**

11.9 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 11.16 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 11.17 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 14.8 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 18.6 Comune di Spresiano.

#### **Risposta:**

È prodotto l'elaborato C05BIS VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI – MITIGAZIONI – CONCLUSIONI con la valutazione dell'effetto cumulo esteso alle più generali attività produttive e non

solo agli impianti di gestione rifiuti.

Si fa presente che l'effetto cumulo con le altre attività svolte nella cava "Borgo Busco" è compreso nelle valutazioni analitiche dei seguenti fattori d'impatto:

- viabilità: C05bis Valutazione degli impatti – Mitigazioni – Conclusioni (par. 4.4)
- rumore: F02bis: Studio di impatto acustico.
- odori: F03: Valutazione previsionale di impatto odorigeno

## 6 ASPETTI LEGATI ALLA SALUTE

### 6.1 ARGOMENTO 1

#### **Descrizione sintetica:**

Nella presente osservazione si mette in evidenza come vi sia la possibilità che il recupero e lo stoccaggio di rifiuti provenienti da operazioni di demolizione del pietrisco per massicciate ferroviarie avente codice CER 17 05 18 benché nominalmente sia classificato come “non pericoloso” (e quindi rientrante a pieno titolo nell’ambito di lavorazione dell’impianto di produzione del conglomerato bituminoso) possa essere, in realtà, vettore di sostanze contaminanti e nocive per la salute umana.

#### **Codice delle istanze:**

4 Ditta S.AGR.V.IT; 16.6.3 Ditta S.AGR.V.IT; 17.6.3 Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.

#### **Risposta:**

Si rinuncia fin da subito al codice CER 17 05 18 che quindi non potrà essere conferito presso l’impianto di recupero.

## 6.2 ARGOMENTO 2

### **Descrizione sintetica:**

L'osservazione chiede che venga predisposta un'indagine epidemiologica o uno studio di impatto sanitario atto a valutare gli impatti dell'impianto di lavorazione del conglomerato sulla salute.

### **Codice delle istanze:**

10b ISDE TV Dott. Simonetti R.; 15.3 Sig. Zandonandi Antonio; 19 Gruppo consiliare Lega-Liga Veneta.

### **Risposta:**

Non è necessario uno studio epidemiologico o di impatto sanitario trattandosi di rifiuti inerti per i quali la normativa non prevede tali obblighi.

Si tratta di impianti standardizzati di diffuso utilizzo.

Il piano di gestione operativa prevede adeguate misure di controllo ambientale in entrata ed in uscita sui materiali.

Sono peraltro stati stralciati molti codici presenti nella prima stesura progettuale.

## 7 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA E LOGISTICA

### 7.1 ARGOMENTO 1

#### **Descrizione sintetica:**

Viene rilevata la mancanza di indicazioni sulla disposizione dei rifiuti sopra la piazzola di progetto. In particolare non sono riportate le aree destinate ai rifiuti in ingresso, a quelli in attesa delle verifiche analitiche e in uscita dall'impianto.

#### **Codice delle istanze:**

11.4 Sig.ri Calessio Carlo e altri

#### **Risposta:**

Come riportato nei nuovi grafici, è stata inserita, nella piazzola e a valle dell'impianto di vagliatura e frantumazione, la zona D1: "Deposito materiali lavorati in attesa delle verifiche".

Nella zona A, sopra la piazzola, sarà stoccato il rifiuti in entrata che potrà essere suddiviso nelle due categorie citate: materiale stoccato in attesa di essere lavorato e materiale stoccato in messa in riserva.

Le partite in ingresso saranno individuate con apposita segnaletica e gestite su cumuli separati in modo da evitarne la commistione.

## 7.2 ARGOMENTO 2

### **Descrizione sintetica:**

L'osservazione chiama in causa l'art. 12 della L.R. 14/2017 che autorizza, per l'attività di cava, la realizzazione di opere che comportino il consumo di suolo. Si sostiene che la piazzola di stoccaggio in progetto non sia opera riconducibile alla mera attività di cava e, quindi, non assoggettabile a tale deroga prevista dalla normativa.

### **Codice delle istanze:**

11.3 Sig.ri Calessio Carlo e altri

### **Risposta:**

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art.177 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 smi) e ricade tra l'altro negli ambiti di esclusione della norma sul risparmio del suolo. Si tratta in ogni caso di adeguamento normativo obbligatorio e funzionale alla gestione dell'impianto stesso il quale risulta ubicato in un ambito espressamente previsto dall'art. 21 della legge regionale 3/2000 .

La piazzola è un'opera che avrà durata pari a quella dell'impianto cui è asservita e sarà totalmente rimossa al termine dell'attività di recupero ivi svolta al fine di restituire l'area all'uso agricolo, ripristino coperto anche da specifica garanzia finanziaria.

### 7.3 ARGOMENTO 3

**Descrizione sintetica:**

Si chiede un chiarimento sulle operazioni di separazione o accorpamento dei rifiuti secondo il loro codice CER e se le verifiche analitiche avvengano prima o dopo l'accorpamento (R12)

**Codice delle istanze:**

11.5 Sig.ri Calessio Carlo e altri

**Risposta:**

I rifiuti in ingresso potranno sempre essere accorpati per codice CER.

Per quanto riguarda la miscelazione si prevede di unire solamente i seguenti codici CER 170102 – 170103 -170107 . Il codice 170904 sarà trattato separatamente come pure il codice 170101.

Le verifiche analitiche in fase di accettazione se previste avvengono prima del conferimento; le verifiche sulle materie prime secondarie avvengono dopo la produzione ai sensi della normativa cogente in funzione delle specifiche destinazioni d'uso.

## 7.4 ARGOMENTO 4

### Descrizione sintetica:

Le osservazioni contestano l'analisi (in termini qualitativi e quantitativi) del flusso dei mezzi pesanti redatta nella Relazione Tecnica A01 e ne chiedono maggiori chiarimenti in merito.

Si sostiene inoltre che l'ottimizzazione logistica, per cui i mezzi in ingresso carichi di fresato possano essere riutilizzati in uscita per il trasporto di materia prima o MPS, non sia possibile se non previa "bonifica" del camion con opportuno lavaggio.

### Codice delle istanze:

9 Sig. Daniel Davide; 10b ISDE TV Dott. Simonetti R.; 11.12 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 11.14 Sig.ri Calessio Carlo e altri; 12.15 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 14.12 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 15.12 Sig. Zandonandi Antonio; 16.9 Ditta S.AGR.V.IT; 17.9 Sig.ri Breda G., Breda F., Trentin A.; 18.5 Comune di Spresiano; 21 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano.

### Risposta:

Il movimento mezzi teorico giornaliero rimane sostanzialmente **invariato** in quanto rimane invariata la capacità produttiva giornaliera di tutti gli impianti.

L'introduzione di nuove tipologie di rifiuti non determina variazioni significative del flusso attuale, la possibilità di conferire rifiuti da costruzione e demolizione di fatto permette di ottimizzare i viaggi in entrata (ritorni). Attualmente i mezzi entrano vuoti per caricare ghiaia o inerti prodotti dall'attività estrattiva, successivamente all'approvazione del progetto in valutazione i camion potranno conferire inerti da demolizione e caricare ghiaia o altri prodotti dell'attività di cava.

I mezzi vuoti utilizzati saranno quelli connessi all'attività estrattiva. ( in ogni caso vedi relazione C05 bis).

## **7.5 ARGOMENTO 5**

### **Descrizione sintetica:**

Gli osservanti si dicono contrari all'abbattimento del tetto massimo delle 60 ton/h di capacità produttiva giornaliera che potrebbe comportare picchi di emissione in atmosfera.

### **Codice delle istanze:**

12,9 Comitato Salute ed Ambiente Spresiano; 14,2 Comitato Legambiente Treviso Onlus; 15.13 Sig. Zandonandi Antonio.

### **Risposta:**

L'impianto è stralciato ai sensi del D.M. 69/2018 non esiste al riguardo un limite alla capacità produttiva.